

TI_GERICHTE 15.2013.75 vom 8. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.75

FR: TI_GERICHTE 15.2013.75 du 8 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2013.75 del 8 ottobre 2013

Regeste

Verbale di ritenzione degli oggetti colpiti da diritto di ritenzione

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF, l'ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta. In tal caso l'ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz'indugio alle parti e all'autorità di vigilanza. In concreto quindi sia l'emanazione che la notifica della decisione di riconsiderazione datata 15 luglio 2013 sono formalmente corrette.

E. 1.1

Di conseguenza è annullato il provvedimento di riconsiderazione 17 luglio 2013 dell'CO 1.

E. 1.2

Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 2. Il ricorso di RI 1 è respinto.

E. 2

Prima di procedere all'erezione di un inventario giusta l'art. 283 LEF, l'ufficio d'esecuzione, in via pregiudiziale, deve procedere a un esame sommario dei suoi presupposti. In particolare, esso deve verificare se, prima facie, esiste tra le parti un valido contratto di locazione di locali commerciali e se il credito vantato dall'escutente verte su pigioni o prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione anticipata del contratto, ecc. L'ufficio può, per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l'inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l'inesistenza (o la minore estensione) di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L'esame di merito sull'esistenza e l'estensione del diritto di ritenzione, così come sull'esistenza e l'ammontare del credito garantito vantato dal locatore, è infatti demandato al giudice nell'ambito di un'eventuale procedura di rigetto dell'opposizione (art. 79 segg. LEF) (CEF 6 ottobre 2006, inc. 15.2006.75, consid. 1.2, RtiD I-2007, 868-869, n. 72c).

E. 2.1

Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – .
Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente _____ Il segretario Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2.2

Nel caso in esame non è contestato che l'escussa ha continuato ad occupare i locali dati in affitto dopo il 30 giugno 2013. Garantendo il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali (art. 268 CO) anche le indennità per l'occupazione dei locali dopo la fine del contratto di locazione (ad es.: DTF 111 II 71, cons. 2, con rif.; CEF 30 luglio 2012, inc. 15.2012.71, consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2002, n. 20 ad art. 283), il diritto di ritenzione di PI 1 si estende anche alla somma di fr. 108'209.–, importo corrispondente a quello che era il canone mensile in base al contratto di locazione disdetto per il 30 giugno 2013.

E. 3

Ne discende che il ricorso 2 agosto 2013 di PI 1 contro la decisione di riconsiderazione del 17 luglio 2013 è da accogliere, mentre il ricorso 15 luglio 2013 di RI 1 va respinto.

E. 4

In ambedue le procedure non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17 cpv. 4, 20a e 283 LEF, 268 CO, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso di PI 1 è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.